



ORIGINAL

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



N. 18 R.O.

Scicli, li 6/02/2018

**Oggetto: Carnevale di Scicli” Carnaluvvari ra Stratanova”-da sabato 10 a martedì 13 febbraio.
Misure in materia di vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglie di vetro.
Misure in materia di vendita, nonché di utilizzo di fuochi d’artificio e giochi pirici.**

IL VICE SINDACO

Considerato che da sabato 10 a martedì 13 febbraio nel centro storico di Scicli si svolgerà il tradizionale “Carnevale ra Stratanova”;

Considerato che in occasione del Carnevale si intensifica l’accensione indiscriminata di petardi ed altri giochi pirici, specialmente da parte di minori, con grave pregiudizio per l’incolumità e la quiete pubblica, la sicurezza urbana, il patrimonio pubblico e privato, e per gli animali d’affezione, spaventati dal rumore delle esplosioni;

Rilevata la necessità di interventi tesi alla salvaguardia della sicurezza urbana, in particolar modo dell’incolumità delle persone, oltre che del decoro e della vivibilità urbana;

Ritenuto necessario dettare disposizioni sulle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l’abbandono in luoghi pubblici di bottiglie e bicchieri in vetro e di lattine con conseguente degrado urbano e potenziale pericolo per l’incolumità delle persone;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, e la relativa legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nonché la relativa circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. N. 4228 del 23/05/2017;

Visto l’art. 50 , comma 5, del D.lgs n. 267/2000, così come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 20 febbraio 2017, n, 14, che prevede che “le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento all’art. 9 all’art. 100, così come modificati dal D.L. n. 48/2017, secondo cui, nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del D.lgs 267/2000, può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni;

Vista la legge 689/81

ORDINA

da sabato 10 a martedì 13 febbraio 2018 nel centro abitato di Scicli e frazioni, per gli esercenti il commercio in sede fissa ed itinerante, e per i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e su aree pubbliche e di esercizi di vicinato, di medie e grandi strutture di vendita, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande:

- 1) è vietata la vendita a qualsiasi titolo, anche in forma itinerante, nonché di utilizzo, di fuochi d’artificio delle categorie 1, 2, 3 di cui al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

- 2) è assolutamente vietato somministrare o vendere per asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine, utilizzando bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescolta avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
- 3) è fatto obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- 4) è fatto obbligo della pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) le aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavole e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 5) il titolare e/o gestore del locale dovrà allontanare e isolare avventori molesti o ubriachi ed eventuali minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti, ed evitare che gli avventori si allontanino dal locale con bicchieri di vetro.

L'inosservanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo quanto previsto dalla legge 689/81.

Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:


- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Stazione Carabinieri Donnalucata;
- Comando Tenenza Carabinieri Scicli;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;
- Capo Settore Urbanistico
- Comando Polizia Municipale
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti TAR Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Si certifica la regolarità tecnica
del presente provvedimento e
degli atti allo stesso connessi

IL VICE COMANDANTE

Dott. Giovanni Guccione



IL VICE SINDACO

Avv. Caterina Riccotti

